



CITTÀ DI —
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Regolamento Generale delle Entrate

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 102 DEL 16.12.2024

Comune di Ciampino

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | LARGO FELICE ARMATI 1 - CIAMPINO RM

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	4
Articolo 3 - Limiti alla potestà regolamentare	4
Articolo 4 – Principi generali e norme di attuazione dello Statuto dei diritti del Contribuente	4
Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza.....	4
Titolo II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.....	5
Articolo 6 - Tipologia delle entrate comunali	5
Articolo 7 - Regolamentazione delle entrate.....	5
Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni	6
Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie	6
Articolo 10 - Forme di gestione	7
Articolo 11 - Attività di verifica e controllo	7
Articolo 12 - Modalità di pagamento	8
Titolo III - ENTRATE TRIBUTARIE.....	8
Articolo 13 - Versamenti.....	8
Articolo 14 - Importi minimi riscossione ordinaria.....	9
Articolo 15 - Rimborsi	9
Articolo 16 - Compensazioni	10
Articolo 17 - Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d'ufficio.....	10
Articolo 18 - Accertamento delle entrate tributarie.....	11
Articolo 19 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere	11
Articolo 20 - Importi minimi per recupero tributario.....	12
Articolo 21 - Sanzioni ed interessi	12
Articolo 22 - Spese a carico del soggetto debitore.....	12
Articolo 23 - Notificazione degli atti e ripetibilità delle spese di notifica	13
Titolo IV - DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI.....	13
Articolo 24 – Rateizzazioni.....	13
Articolo 24bis – Rateizzazioni avvisi di pagamento ordinario Tassa sui Rifiuti (TARI)	15
Articolo 25 - Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovra indebitamento	16
Titolo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE CONTENZIOSO.....	16
Articolo 26 – Accertamento con adesione - Oggetto dell'adesione	16
Articolo 27 – Attivazione del procedimento	17
Articolo 28 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	17
Articolo 29 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	18
Articolo 30 – Svolgimento del contraddittorio	19
Articolo 31 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	19
Articolo 32 – Esito negativo del procedimento.....	20
Articolo 33 – Modalità di pagamento	20

Articolo 34 – Perfezionamento ed effetti della definizione	20
Articolo 35 – Contenzioso	21
Articolo 36 – Accollo.....	21
Titolo VI– RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI.....	22
Articolo 37 – Oggetto e cause ostative.....	22
Articolo 38 – Ravvedimento del contribuente	22
Articolo 39 – Esimenti	22
Titolo VII - ENTRATE NON TRIBUTARIE.....	22
Articolo 40 - Agevolazioni.....	22
Articolo 41 - Contestazione in caso di mancato pagamento	22
Articolo 42- Dilazione dei pagamenti. Rateazioni Patrimoniali ed Extra-tributarie	23
Articolo 43- Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extratributarie	23
Articolo 44 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione	24
Titolo VIII - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE	24
Articolo 45 – Aspetti generali	24
Articolo 46 – Recupero bonario.....	25
Articolo 47 – Accertamento esecutivo tributario	25
Articolo 48 – Accertamento esecutivo patrimoniale.....	26
Articolo 49 – Riscossione coattiva.....	26
Articolo 50 – Interessi moratori	27
Articolo 51 – Discarico per crediti inesigibili.....	27
Articolo 52 – Ingiunzioni di pagamento	28
Articolo 53 - Azioni cautelari ed esecutive.....	28
Titolo IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	28
Articolo 54 – Norme di rinvio.....	28
Articolo 55 - Applicazione.....	28

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del [D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, [della L. 27 luglio 2000, n. 212](#) “Statuto dei diritti del contribuente” e s.m.i. e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. [27 dicembre 2006, n. 296](#);
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate del Comune di Ciampino.

Articolo 2 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni, nonché i soggetti destinatari delle medesime, sono disciplinati nei regolamenti comunali delle singole entrate e sono approvate dal Consiglio comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione o da specifiche normative.

Articolo 3 - Limiti alla potestà regolamentare

Per le entrate tributarie, sia il presente regolamento che i regolamenti specifici dei singoli tributi comunali, non possono indicare norme in materia di individuazione e determinazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote massime dei singoli tributi in quanto si applicano le disposizioni di legge protempore vigenti.

Articolo 4 – Principi generali e norme di attuazione dello Statuto dei diritti del Contribuente

Il regolamento per l'attuazione dello Statuto dei diritti del Contribuente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 12.11.2024 disciplina i rapporti con il contribuente e i principi generali e le norme di attuazione dello statuto medesimo.

Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del [Regolamento UE 2016/679 \(GDPR\)](#) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Ciampino, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Largo Felice Armani, 1 Ciampino. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Ciampino (DPO) sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente.

3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

Titolo II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 6 - Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Articolo 7 - Regolamentazione delle entrate

1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.
3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.
4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.

5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

6. Se non diversamente disposto in merito al principio di prevalenza in caso di disposizioni discordanti fra i regolamenti di disciplina delle singole entrate ed il presente regolamento, si applicano le norme del presente regolamento.

Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali, individuate nell'art. 6 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.

3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi;

curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.

5. La responsabilità del coordinamento della riscossione coattiva delle entrate è attribuita al dirigente, o soggetto delegato, dell'unità organizzativa a cui è affidata la gestione delle stesse.

Articolo 10 - Forme di gestione

1. Le diverse entrate sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, al fine del conseguimento dei livelli più alti di efficienza, funzionalità e collaborazione con i contribuenti. L'affidamento a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. In questo caso devono essere previste nel contratto forme di controllo dell'attività svolta dal terzo incluso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione o la riassunzione diretta di una entrata anche attraverso i regolamenti specifici di gestione.

La gestione diretta tiene conto della necessità di dotare la struttura organizzativa di risorse umane e strumentali adeguate a perseguire livelli di efficienza, efficacia, snellimento e semplificazione.

Le attività di supporto esterne alla struttura organizzativa, in caso di gestione diretta, possono essere affidate a terzi nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.

4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate.

5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.

6. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al dirigente responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.

7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Articolo 11 - Attività di verifica e controllo

1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 12 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "PagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del [Codice dell'Amministrazione Digitale](#) e dal [D. L. 179/2012 e s.m.i.](#) o in alternativa tramite modello F24.
2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
 - a. Delega F24 (c.d. modello F24);
 - b. Bollettino "PagoPA";
 - c. POS integrati sistema "PagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati;
3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta e in ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

Titolo III - ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 13 - Versamenti

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'ente specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la

frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di versamento ordinari delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero eventi eccezionali non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Articolo 14 - Importi minimi riscossione ordinaria

1. Non sono dovuti i tributi quando l'ammontare è inferiore al limite stabilito nei rispettivi regolamenti per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia disciplinate negli appositi regolamenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'addizionale IRPEF.

3. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 15 - Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.

3. Solo con riferimento alle istanze di rimborso delle somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI), il rimborso viene effettuato entro 120 giorni lavorativi e comunque non oltre 180 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.

4. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal [D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016](#), e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
7. Gli importi minimi per i rimborsi sono disciplinati all'art. 14, comma 3.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura determinata all'art. 21, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata, oltre alla dichiarazione sostitutiva di attestazione degli eredi, autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente, resa nelle forme di legge.

Articolo 16 - Compensazioni

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. A seguito di istanza del contribuente, il funzionario responsabile procede alla compensazione solo se risultano insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.
5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
7. Le compensazioni sono contabilizzate attraverso specifica determinazione adottata dal funzionario responsabile dell'entrata tributaria.

Articolo 17 - Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d'ufficio

1. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile, contenente almeno i seguenti elementi:

- a. dati anagrafici e fiscali dell'istante;
 - b. il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - c. il credito vantato;
 - d. la ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle ricevute di versamento;
 - e. gli anni di riferimento.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta più antico.
4. Gli atti successivi riportano gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.
5. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) si applicano le disposizioni previste all'articolo 15 comma 9.

Articolo 18 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. L'unità organizzativa che gestisce le entrate tributarie o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procedono, notificando apposito avviso motivato:
 - a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.

Articolo 19 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame

dell'atto;

d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;

e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;

f. dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i..

Articolo 20 - Importi minimi per recupero tributario

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (venti/00), con riferimento ad ogni periodo di tassazione.

2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

Articolo 21 - Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. [471](#), [472](#), [473 del 18 dicembre 1997](#) e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

3. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 22 - Spese a carico del soggetto debitore

1. L'Ente, oltre alle spese di notifica previste dal D.M. 12/09/2012, potrà addebitare al soggetto inadempiente ulteriori somme a titolo di spese di procedura, quali elaborazione, stampa e notifica dei solleciti, che saranno quantificate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. Per la riscossione coattiva sono addebitati al debitore tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Ente previsti dal comma 803 dell'art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i.. e dall'Art.14 e successivi della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

3. In caso di riscossione coattiva gli interessi sono quelli determinati dalla normativa vigente.

Articolo 23 - Notificazione degli atti e ripetibilità delle spese di notifica

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, viene effettuata a mezzo Piattaforma notifiche digitali, messi notificatori, raccomandata AR, PEC e/o Atto Giudiziario, nonché attraverso altri mezzi di notifica introdotti dal legislatore, anche successivamente all'adozione del presente Regolamento. Nel caso in cui il contribuente sia presente presso i locali comunali, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'avviso o dell'atto a mano, direttamente allo stesso da parte del personale addetto (messo notificatore).

2. Le spese di notifica degli avvisi, degli atti di accertamento, messe in mora, anche in rettifica, contestazione, irrogazione di sanzioni ed ingiunzioni sono ripetibili nei limiti fissati dalla legge.

Titolo IV - DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI

Articolo 24 – Rateizzazioni

1. Per gli avvisi di accertamento esecutivi di cui alla L. 160/2019 ed avvisi di pagamento con notifica di natura tributaria gli importi potranno essere rateizzati nelle seguenti misure:

IMPORTO	N. MASSIMO RATE
Fino ad € 100,00	Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 ad € 500,00	Massimo 10 rate
da € 500,01 ad € 3.000,00	Massimo 16 rate
da € 3.000,01 ad € 6.000,00	Massimo 24 rate
da € 6.000,01 ad € 20.000,00	Massimo 36 rate
superiori a € 20.000,01	Massimo 72 rate

1. L'istanza di rateazione deve essere presentata entro e non oltre il termine di 60 gg dalla data di notifica degli avvisi di pagamento notificati e degli avvisi di accertamento.

La rateazione sarà concessa con provvedimento del responsabile della gestione dell'entrata alle seguenti condizioni:

- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare, secondo il prospetto di cui al comma 1 e dalle condizioni economiche del debitore;
- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
- per importi fino a euro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione;
- ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 50 (cinquanta/00);

- applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;
- decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, anche per diverse annualità dello stesso tributo, in caso di avvenuta decadenza.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà. L'ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.
3. La concessione della rateizzazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza di situazioni di morosità del debitore relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
4. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano comunque i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della [L. 160/2019](#) s.m.i..
5. Qualora venga richiesta la rateazione di un importo pari o superiore ad € 50.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Le garanzie richiamate nel precedente periodo debbono avere le seguenti caratteristiche: a) ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, possono essere prestate unicamente da banche, da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari o da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; b) la polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria devono essere prestate a garanzia delle somme rateizzate, dei relativi interessi ed eventuali spese sostenute per il recupero del credito ed avere validità per l'intero periodo della rateazione, aumentato di un anno.
6. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
7. Qualora il contribuente richieda contestualmente la rateizzazione di più provvedimenti, anche con diverse istanze, il limite di cui al comma 6 previsto per la prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o bancaria è da intendersi riferito al debito complessivo.
8. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della sola garanzia, il suddetto limite deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
9. E' facoltà del Responsabile del tributo richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contraente;
11. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata e con le modalità sopra indicate, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.

12. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
13. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti sopra indicati.
14. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
15. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
16. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
17. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
18. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. n. 46/1999 e nell'art.19 del D.P.R. n. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.
19. Per gli atti di riscossione coattiva, emessi ai sensi del R.D. 639 del 1910 e del titolo II del DPR n. 02/1973, affidati al concessionario della riscossione, la richiesta di dilazione deve essere presentata al medesimo che agirà secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.
20. Nel caso in cui la gestione della riscossione coattiva delle somme richieste venga effettuata dall'Ente, per la eventuale richiesta di dilazione trovano applicazione le disposizioni previste dal presente articolo.
21. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
22. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Articolo 24bis – Rateizzazioni avvisi di pagamento ordinario Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. Con riferimento alle istanze di rateizzazione delle somme da versare per la Tassa sui Rifiuti (TARI), il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.27.1 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:

- a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
- b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
- c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

2. Gli importi potranno essere rateizzati nelle seguenti misure:

IMPORTO	N. MASSIMO RATE
Fino ad € 100,00	Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 ad € 2.000,00	Massimo 10 rate
da € 2.000,01 ad € 6.000,00	Massimo 16 rate
da € 6.000,01 ad € 20.000,00	Massimo 24 rate
superiori a € 20.000,01	Massimo 36 rate

3. Per le modalità e i termini di rateizzazione trova applicazione quanto disposto dal comma 2 e seguenti dell'art. 24 del presente Regolamento in materia di rateizzazioni di entrate tributarie.

Articolo 25 - Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovra indebitamento

1. L'insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato da procedure concorsuali.
2. Potrà essere previamente contattato il curatore al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile e, in assenza di massa passiva, sarà facoltà dell'ente procedere o meno all'insinuazione al passivo.
3. L'insinuazione al passivo della composizione della crisi da sovra indebitamento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato.

Titolo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONTENZIOSO

Articolo 26 – Accertamento con adesione - Oggetto dell'adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione, è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 19 giugno

1997, n. 218 e successive modificazioni ed è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.lgs. n.218/1997.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili; sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto immobile e pubblici registri).

4. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

5. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 27 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

- a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
- b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
- c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Articolo 28 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
- b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
- c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Articolo 29 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso (art. 6 comma 2 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

2. Nel caso di avviso di accertamento, per il quale si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni (art. 6 comma 2 bis d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

4. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 (contraddittorio preventivo) emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento (art. 6 comma 2 ter d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

5. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 3, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero (art. 6 comma 2 quater d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

6. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

7. Il termine per l'impugnazione dell'atto e quello per il pagamento sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 3. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza (vedi art. 6 comma 3 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218).
8. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta e ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
9. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può formulare al contribuente l'invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
10. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
11. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
12. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, della mancata comparizione del contribuente e/o del rappresentante, nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Articolo 30 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
3. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Articolo 31 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle

altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

2. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

Articolo 32 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. In caso di esito negativo l'ufficio potrà darne atto al contribuente a mezzo pec o tramite Piattaforma notifica digitale.

Articolo 33 – Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente con le modalità stabilite dall'art. 24 del presente regolamento.
3. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 24.
L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente è tenuto a far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
5. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Articolo 34 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 38, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad

impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. La definizione non esclude l'esercizio di un ulteriore azione accertatrice:

- a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
- b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.

4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Articolo 35 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..

Per la difesa in giudizio delle proprie ragioni relative a controversie inerenti la gestione delle entrate tributarie, l'ente si avvale del responsabile del tributo nominato con delibera di Giunta Comunale, se lo ritiene opportuno, in aggiunta od in via sostitutiva, di uno o più professionisti all'uopo incaricati a seconda delle fattispecie ed in rapporto al grado di giudizio.

Per la difesa in giudizio relativa a controversie inerenti entrate extratributarie l'ente si avvale dell'avvocatura interna o altrimenti di professionisti esterni all'uopo incaricati.

Nel caso di gestione affidata a soggetti esterni, anche la tutela giudiziaria è seguita dal medesimo soggetto gestore.

In tutti i predetti casi di incarico a professionisti esterni, la predisposizione dell'atto di conferimento, la preparazione e la trasmissione del fascicolo relativo alla causa, competono al dirigente o suo delegato responsabile dell'entrata; quest'ultimo è comunque tenuto a seguire tutte le fasi del procedimento contenzioso, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Articolo 36 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, che resta obbligato in solido al versamento del debito.

2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Titolo VI– RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 37 – Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

Articolo 38 – Ravvedimento del contribuente

Il ravvedimento del contribuente è disciplinato dalla normativa vigente (Decreto Legislativo, 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii).

Articolo 39 – Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Titolo VII - ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 40 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali non tributarie sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.
2. Le agevolazioni, che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 41 - Contestazione in caso di mancato pagamento

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. L'atto finalizzato alla riscossione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del [Codice Civile](#), del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 eseguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso

di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.

2. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i..

3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, il Comune non procede qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00.

4. Per la difesa in giudizio relativa a controversie inerenti entrate extratributarie l'ente si avvale dell'avvocatura interna.

Articolo 42- Dilazione dei pagamenti. Rateazioni Patrimoniali ed Extra-tributarie

1. Previa presentazione di apposita istanza, per ciascuna tipologia di entrata di natura patrimoniale e/o extra-tributaria oggetto di sollecito di pagamento o messa in mora, possono essere concesse le seguenti modalità di rateizzazione:

		per SOLLECITI	per ACCERTAMENTI
Da euro	A euro	Rate mensili	Rate mensili
100,00	1.000,00	max 12	max 12
1.000,01	2.500,00	max 24	max 24
2.500,01	6.000,00	max 36	max 36
6.000,01	10.000,00	max 48	max 48
10.000,01	15.000,00	max 48	max 60
Oltre 15.000,00		max 48	max 72

2. Per le modalità e i termini di rateizzazione di entrate di natura patrimoniale e/o extratributaria trova applicazione quanto disposto dal comma 2 e seguenti dell'art. 24 del presente Regolamento in materia di rateizzazioni di entrate tributarie.

Articolo 43- Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extratributarie

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita comunicazione, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di versamento. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini la comunicazione può essere sostituita dalla

pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web del Comune e, ove opportuno, da ulteriori forme di pubblicità sui media locali.

4. Il rimborso deve essere effettuato tramite bonifico bancario.

Articolo 44 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal codice civile.

2. La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato e nei casi esplicitamente previsti dalla legge.

3. La compensazione legale è disposta dal funzionario responsabile dell'entrata attraverso specifica determinazione. Successivamente viene liquidata la spesa nei confronti di un soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta un credito certo liquido ed esigibile e comunicata la compensazione all'interessato nonché al dirigente responsabile del credito comunale. La determinazione è trasmessa al Servizio Finanziario, per le conseguenti regolarizzazioni contabili.

4. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Titolo VIII - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

Articolo 45 – Aspetti generali

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono

intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 46 – Recupero bonario

1. Preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva si potrà procedere all'invio di un sollecito di pagamento, per e-mail o tramite posta elettronica certificata PEC ed all'invio, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, di un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 58 48, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 47 – Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 48 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 49 – Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Ciampino;

- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'Art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.
5. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.

Articolo 50 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 51 – Discarico per crediti inesigibili

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche ("trasferito" e/o "sconosciuto");
 - c) irreperibilità da c.p.c.;
 - d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - g) liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
 - h) cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
 - i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale, laddove in caso di fallimento e/o liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale;

j) limite di importo che comportano l'anti-economicità della procedura.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 52 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli Artt. 61 e 62 del presente Regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 57 e al comma 2 dell'articolo 58, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii..

Articolo 53 - Azioni cautelari ed esecutive

1. Il Responsabile del Servizio competente, valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere.

2. Il Funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, nominato ai sensi dell'Art. 4, comma 2-*septies* del D.L. n. 209/2002 e ss.mm.ii., provvede alla formazione degli atti esecutivi.

Titolo IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 54 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

2. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono adeguatamente armonizzate a eventuali novità normative introdotte di volta in volta dal legislatore.

3. Tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che contrastano con quelle indicate nel presente Regolamento si intendono abrogate.

Articolo 55 - Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2025